



Notifica atti fiscali: se l'ufficiale non trova nessuno in casa

Ecco i passaggi essenziali per la corretta notifica degli atti fiscali in caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario.

Se il destinatario dell'atto fiscale è **temporaneamente assente dal domicilio fiscale** (casa di abitazione, ufficio o luogo in cui esercita l'industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle **persone legittimate alla ricezione** (familiari conviventi, addetti alla casa o all'ufficio - purché non minorenni o incapaci - o, in alternativa, portiere dello stabile o vicini di casa), la notifica si perfeziona con il compimento di determinate attività previste appunto per le ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario.

La **Cassazione**, in una recente sentenza **[1]**, ha ricordato i vari passaggi dell'iter di notificazione degli atti tributari, distinguendo tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta.

Irreperibilità relativa del destinatario

Si ha irreperibilità relativa quando è **conosciuto il domicilio fiscale del destinatario** ma non è possibile eseguire la notifica perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) è **temporaneamente** irreperibile.

Per perfezionare la notifica di un atto fiscale ad un destinatario “relativamente” irreperibile occorrono i seguenti passaggi:

1. **deposito di copia dell'atto**, da parte del notificatore, **nella casa del Comune** dove la notificazione deve eseguirsi;
2. **affissione dell'avviso di deposito**, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Tale avviso deve contenere, oltre alla data e alla firma dell'ufficiale giudiziario, l'indicazione: del nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario, della natura dell'atto notificato, del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
3. **comunicazione, mediante lettera raccomandata** con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto fiscale;
4. **ricevimento della lettera raccomandata informativa** o, comunque, il decorso del termine di **dieci giorni** dalla data di spedizione della raccomandata informativa.

Irreperibilità assoluta del destinatario

Diversa è l'ipotesi di cosiddetta “**irreperibilità assoluta**” del destinatario (quando, cioè, il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo perché **mancano**, nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica, l'abitazione, l'ufficio o l'azienda

del contribuente). In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione:

1. il **deposito di copia dell'atto fiscale**, da parte del notificatore, nella **casa del Comune** dove la notificazione deve eseguirsi;
2. l'affissione dell'**avviso di deposito** in busta chiusa e sigillata, nell'**albo del medesimo Comune**;
3. il **decorso del termine di otto giorni** dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità "assoluta" del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo tale procedimento, dunque, la notificazione di un atto ad un destinatario "assolutamente" irreperibile si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. In caso di "irreperibilità assoluta" non è previsto che le **ricerche**, indubbiamente presupposte dalla valutazione sulla mancanza nel comune dell'abitazione, dell'ufficio dell'azienda del contribuente, siano formalizzate in modo esplicito nella **relata di notifica**.

Il notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare, nel **Comune del domicilio fiscale** del contribuente, **le ricerche** volte a verificare i presupposti per la scelta del procedimento notificatorio, dovendo accertare se il **mancato rinvenimento** del destinatario dell'atto, sia dovuto ad **irreperibilità relativa** o ad **irreperibilità assoluta** [2].

Nei casi **irreperibilità relativa**, le ricerche effettuate dal notificatore devono risultare dalla **relata di notifica**. Può infatti accadere che questi abbia appreso da vicini di casa o da altre informazioni assunte sul posto che il destinatario si è trasferito in altro luogo sconosciuto.

A tal proposito la Cassazione ricorda che, anche in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, l'**attestazione del pubblico ufficiale** di avere acquisito da informazioni in loco che il contribuente si è trasferito altrove, costituisce atto pubblico e fa **piena prova fino a querela di falso** della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere

avvenuti in sua presenza.